



6211.08

REPUBBLICA ITALIANA 7 MAR. 2008

7 MAR. 2008

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Michele DE LUCA - Presidente -

R.G.N. 21191/05

Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -

Cron. 624

Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -

Rep.

Dott. Vincenzo DI NUBILA - Rel. Consigliere -

Ud. 17/01/08

Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

L.G.

, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato DI

MATTIA SALVATORE, che lo rappresenta e difende

unitamente all'avvocato LANDUZZI LUCA, giusta delega

in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

2008 in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso

181 dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI RITA,



giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 619/04 della Corte d'Appello di

BOLOGNA, depositata il 23/05/05 R.G.N. 1148/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 17/01/08 dal Consigliere Dott. Vincenzo DI

NUBILA;

udito l'Avvocato ALBINI per delega di MATTIA;

udito l'Avvocato FAVATA per delega LA PECCERELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il

rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. **L.G.** dirigente medico di primo livello presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, subiva un sinistro stradale il 31.8.1988, mentre si recava al lavoro a bordo di un motociclo. Egli chiedeva all'INAIL il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, ma la domanda veniva respinta in via amministrativa. L'interessato adiva allora il Tribunale, che rigettava la domanda escludendo la risarcibilità dell'infortunio <in itinere>. Proponeva appello il **L.** e la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado così motivando:

l'infortunio <in itinere> è indennizzabile in quanto accada sulla via ordinarimente seguita per recarsi al lavoro e semprechè il lavoratore sia necessitato ad usare il mezzo privato; nella specie, risulta utilizzabile il mezzo pubblico e non si ravvisa la necessità di utilizzare il mezzo privato, anche ammettendo che con l'uso del motociclo il tempo di percorrenza fosse di 15 minuti anziché 30-35 richiesti dall'autobus; l'infortunio non è pertanto indennizzabile.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione **L.G.**, deducendo un motivo. Resiste con controricorso l'INAIL.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con l'unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC., dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124.1965, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 n. 5 CPC: l'attore ha dimostrato il duplice nesso eziologico tra percorso seguito ed evento; la scelta del mezzo privato era <affatto rischiosa> e rispondeva ad esigenze meritevoli di tutela, quali il maggior tempo da trascorrere in famiglia; non è applicabile il Decreto Legislativo n. 38.2000, che ha modificato la normativa; lo standard



comportamentale seguito non esponeva l'istituto a maggiori rischi, evitava il rischio ingorgo, il giudice non ha chiarito i criteri in base ai quali ha ravvisato il tempo necessario a coprire il tragitto; non è stato tenuto conto che la fermata di una linea era distante dal luogo di lavoro, mentre altra linea era interessata da lavori.

4. Il ricorso è infondato. In tema di infortunio <in itinere>, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che <non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire il carattere della necessità – perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore- rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività> (Cass. 27.7.2006 n. 17167). In tema di infortunio <in itinere> nel regime previgente alla modifica di cui al Decreto Legislativo n. 38.2000, si è ritenuto che ai fini della copertura assicurativa occorre una esigenza funzionale alla prestazione, tale da legarla indissolubilmente all'attività di locomozione. L'infortunio in tanto è indennizzabile in quanto il lavoratore non abbia aggravato il rischio senza necessità: è stato così escluso l'indennizzo per una lavoratrice la quale aveva scelto l'uso del mezzo privato senza che ciò consentisse un significativo risparmio di tempo (Cass. 29.9.2005 n. 19047). La scelta del mezzo privato è stata ritenuta giustificata in caso di esigenze di pronto rientro in famiglia per compiti di assistenza ad una madre anziana (Cass. 4.4.2005 n. 6929), mentre non è indennizzabile l'infortunio occorso a seguito di una libera scelta del mezzo privato in presenza di soluzioni alternative (Cass. 6.10.2004 n. 19940).
5. Deriva dai precedenti sopra indicati che l'indennizzabilità dell'infortunio <in itinere> occorso con l'utilizzo di mezzo privato rimane condizionata alla <necessità> di tale uso, necessità che può essere riferita sia alla maggiore difficoltà di raggiungere il posto di



lavoro mediante mezzi pubblici, sia ad esigenze di tutela della vita familiare del soggetto. In ogni caso, trattasi di accertamento in fatto, che sfugge alla possibilità di riesame da parte della Corte di Cassazione ed è soggetto soltanto al controllo di congruità della motivazione. Nella specie, la motivazione adottata dalla Corte di Appello appare esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talchè essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità .

6. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Stante la natura della controversia, le spese non sono ripetibili.

PQM

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimità.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addì 17 gennaio 2008

IL PRESIDENTE

DOTT. MICHELE DE LUCA

IL CONSIGLIERE/ESTENSORE

DOTT. VINCENZO DI NUBILA

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi **7 MAR. 2008**

IL CANCELLIERE

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10